

VINICIO NARDO

*CUI PRODEST IL TIROCINIO
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI?*

1. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari nasce qualche anno fa, verosimilmente prima nella mente degli avvocati, le cui rappresentanze si sono poste il problema di formare il numero crescente di aspiranti avvocati che non potevano svolgere la pratica forense al seguito di un *dominus*, non essendocene a sufficienza per tutti. La soluzione consentiva, al contempo, di fornire un contributo per ovviare alla cronica carenza di mezzi e personale di giustizia. Lo sviluppo pratico dell'idea originaria è finito, però, per valorizzare questo secondo aspetto ed avvantaggiare prevalentemente gli uffici giudiziari, mentre la prospettata opportunità formativa si è rivelata illusoria.

La previsione normativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari si affaccia nel *D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111*, che, all'art. 37, commi 4 e 5, ha previsto una prima e scarna regolamentazione della materia, già da subito caratterizzata dalla netta esclusione dell'avvocatura dalla gestione dei tirocini. Si stabiliva, infatti, che, in relazione alle concrete esigenze organizzative, i capi degli uffici giudiziari potevano stipulare apposite convenzioni con le Facoltà universitarie di Giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'Ordine, al fine di consentire ai neo laureati "*più meritevoli*" di svolgere presso i medesimi uffici il primo anno, rispettivamente, del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali, della pratica forense. I tirocinanti avrebbero assistito e coadiuvato i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Era previsto espressamente che lo svolgimento di tali incombenze sostituisse ogni altra attività da loro intrapresa e, tuttavia, non desse luogo ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione: in pratica una licenza di sfruttamento, metafora della distanza tra le parole e i fatti in tema di occupazione giovanile, cui nei lavori parlamentari si sono fatti molteplici riferimenti di tipo demagogico.

A distanza di poco più di un anno dalla L. 111/2011, è intervenuta la riforma della professione forense, varata con *L. 31 dicembre 2012, n. 247*, che, pur a fronte di una pesante riduzione della durata complessiva del praticantato (da 24 a 18 mesi), ha confermato la possibilità che lo stesso possa svolgersi per un anno presso gli

uffici giudiziari, restringendo così il periodo minimo di pratica presso un avvocato iscritto all'Ordine (o presso l'Avvocatura dello Stato) a soli sei mesi. La nuova legge professionale non detta la disciplina del tirocinio presso gli uffici giudiziari, poiché l'art. 44 la rimanda ad un successivo regolamento del Ministro della Giustizia, che dovrà essere emanato sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense.

2. Mentre si era (e tuttora si è) in attesa del citato regolamento, con attivismo degno di miglior causa, il legislatore è tornato a metter mano alla materia con il cosiddetto "decreto del fare" (*D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013 n., 98*), producendo l'effetto poco comprensibile di una normativa di rango primario che va ad invadere il campo che, quanto agli avvocati, un'altra legge aveva lasciato alla normativa secondaria (regolamento): cosa in sé stravagante e tanto più inaccettabile in quanto il risultato è insoddisfacente, essendo stata ancor più svilita la portata formativa dello *stage*, come si può notare esaminando nel dettaglio l'art. 73 del citato decreto.

In tale norma, sempre nell'ottica di snellire il carico di lavoro degli uffici giudiziari ed assicurare il rilancio dell'occupazione giovanile, si prevede che i laureati in giurisprudenza (in forza di un corso almeno quadriennale e con una media di almeno 27/30 negli esami più significativi del piano di studi ed un punteggio di laurea non inferiore a 105/110) di età inferiore a trent'anni possano fare, per una sola volta, un periodo di formazione teorico-pratica presso vari uffici giudiziari (Corti d'Appello, Tribunali ordinari, Uffici e Tribunali di sorveglianza, Tribunali per i minorenni, Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali). I tirocinanti, per un massimo di diciotto mesi, assistono e coadiuvano il magistrato nelle ordinarie attività, vincolati al segreto ed hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio (salvo diverse determinazioni del giudice), rispettando gli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite. Non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio, né esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si siano svolti innanzi al magistrato formatore.

Quanto alla preparazione teorica, i tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata loro dedicati e a quelli organizzati per i magistrati dell'ufficio. L'attività di formazione è condotta secondo le modalità indicate dal capo dell'Ufficio, in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le

Scuole di Specializzazione per le professioni legali a seconda che lo stagista sia iscritto alla pratica forense o alla Scuola medesima.

Quanto al compenso, lo *stage* non conferisce alcun diritto economico (*more solito...*) e può essere interrotto in qualunque momento dal capo dell'ufficio per ragioni sopravvenute o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche se può svolgersi contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, la pratica presso uno studio legale o la scuola di specializzazione per le professioni legali, purché “*con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione*”.

Lo *stage* si conclude con la relazione del magistrato formatore ed il suo esito positivo vale un anno di pratica forense, o di scuola di specializzazione, ed inoltre costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dall'Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello Stato e per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

3. In relazione al tirocinio di cui all'art. 73 appena illustrato, il CSM ha licenziato l'11 luglio 2013 un diffuso parere nel quale, sostanzialmente, ha ammonito circa la necessità di non creare troppi diversivi in grado di distogliere i tirocinanti dall'attività lavorativa a supporto degli uffici giudiziari, in particolare, suggerendo di contenere la possibile convivenza del tirocinio giudiziario con altre attività, e segnatamente con la pratica forense. Con ciò accreditando l'impressione (che invero tutta la vicenda legislativa suscita) che il reale soggetto di riferimento del tirocinio giudiziario sia la magistratura, anche quando il tirocinante sia un praticante avvocato e sarebbe più naturale far riferimento all'Ordine forense cui lo stesso è iscritto.

Ma l'impressione trova definitiva conferma in altre e più dirimenti considerazioni.

Anzitutto, nel mancato coordinamento tra la disciplina in esame e quella del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato contenuta nella riforma forense. Non appare casuale che l'art. 73 del “decreto del fare” non abbia fatto rinvio, quanto ai praticanti avvocati, all'emanando regolamento indicato dall'art. 44 L. Prof., cosa che avrebbe peraltro evitato future sovrapposizioni normative. Allo stesso modo va notato che rispetto alla L. 111/2011, non è stata irrobustita la debole, anzi debolissima, previsione di un più stretto collegamento tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati nella gestione del periodo di formazione degli stagisti, nonostante la novità fosse stata salutata con grande entusiasmo in Parlamento dalle forze politiche di tutti gli schieramenti, certe che i programmi sarebbero stati elaborati in sinergia, nella collaborazione tra magistratura e avvocatura.

Nei fatti non è stato previsto – come sarebbe stato lecito aspettarsi – un costante e non derogabile intervento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati nell'organizzazione, nella pianificazione e nel controllo dello *stage* formativo: vi-

ceversa, l'articolo 73, comma 5-bis, ha relegato il coordinamento ai soli casi (alquanto rari) in cui lo stagista svolga al contempo la pratica forense. Sicché, non può dirsi soddisfatta l'esigenza di una stretta collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine, caldeggiata durante i lavori parlamentari, né può dirsi realizzata l'istanza di maggior coinvolgimento degli avvocati nella gestione dei tirocini e nell'organizzazione dei programmi di studio.

Stando così le cose, non può davvero sostenersi che gli avvocati abbiano conquistato un ruolo attivo e determinante nella formazione culturale, professionale e deontologica dei giovani laureati impegnati nello *stage*. E questo è un dato di fatto.

A ciò si aggiunga che, sebbene il tirocinio possa svolgersi contestualmente ad altre attività (tra cui la pratica forense), dalla sua disciplina emerge chiaramente come lo stesso debba essere compatibile con il conseguimento di una formazione che risulti adeguata secondo le prescrizioni indirettamente dettate dal CSM, e comunque in base al concreto ausilio apportato all'attività dei magistrati. È allora ancor più evidente come ci si sia appiattiti sulle esigenze della magistratura, sia per quanto riguarda l'attività concretamente prestata, sia in relazione all'indirizzo formativo. Il risultato è un'attività non remunerata e priva di tutele sociali, svolta a favore degli uffici giudiziari in modo tendenzialmente esclusivo, infine soggetta alla ratifica del magistrato.

4. Quest'ultimo aspetto, tra gli altri, merita una particolare attenzione per l'ulteriore punto di frizione che si crea, atteso che la valutazione dell'esito positivo dello *stage* presso gli uffici giudiziari, equivalente al periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, è rimessa ad un magistrato. E questo, a ben vedere, completa – in senso negativo, è ovvio – il difetto del tirocinio presso gli uffici giudiziari, rispetto al quale il comma 5-bis dell'art. 73, con il suo debole coinvolgimento degli Ordini forensi, rappresenta niente più che un "contentino" non in grado di risolvere quelli che, in definitiva, sono i punti centrali della questione. Che sono due e rendono inaccettabile il sistema del tirocinio in questione.

Il primo punto, deriva da come lo stesso è disciplinato, e si ricava, quindi, da quanto finora descritto. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari: 1) accoglie solo i migliori laureati, 2) li distoglie da altre attività concorrenti, 3) li inserisce nella formazione teorica della magistratura, 4) ed alla fine li valuta.

Se a ciò si aggiunge che un giovane veramente intenzionato a seguire la professione di avvocato difficilmente accederà ad un percorso del genere – che di fatto lo estranea dall'attività forense – e che quindi lo stesso sarà di fatto scelto da chi abbia come mira principale quella di partecipare al concorso per l'ingresso in magistratura, ne deriva un sicuro strumento di (pre)selezione di futuri magistrati.

Parallelamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari non è, invece, e questo è il secondo punto fondamentale, uno strumento di selezione degli avvocati. Anzitutto, perché, come si è detto, è fatto per essere prediletto dagli aspiranti magistrati e – esagerando per esigenze di sintesi – riservare gli scarti all'avvocatura. Ma soprattutto, esso ha un difetto di fondo, che peraltro ha indotto l'Unione delle Camere Penali a rifiutarlo, anche in contrasto con parte dell'avvocatura che ne ha sostenuto l'introduzione nella riforma forense: si tratta di un sistema, come dire, per sua natura in contrasto con il delicato obiettivo di formare gli avvocati. È a tutti evidente, infatti, come compito della pratica forense non sia soltanto fornire competenze giuridiche al tirocinante, ma ancor prima permettergli di acquisire quel complesso patrimonio di sensibilità ed attitudini che costituiscono l'essenza dell'avvocato.

È tutt'altra cosa esaminare una vicenda che produce conseguenze giudiziarie con l'occhio del difensore: vuol dire cogliere sfumature diverse da quelle che saltano all'attenzione dell'uomo della strada, del pubblico ministero o del giudice.

Così come, ci si fa carico diversamente del fardello (che può essere pesantissimo) di una persona, a seconda che la si riceva nell'ufficio di un magistrato o che la si accolga nello studio dell'avvocato che la dovrà difendere.

5. In definitiva, il tirocinio “giudiziario” reca in sé il difetto tipico degli strumenti che, volendo affrontare in modo diretto e sbrigativo i problemi, finiscono per appiattare la vita concreta, negandole le sfumature che ne costituiscono l'essenza più profonda. Un'essenza che gli avvocati, soprattutto in momenti difficili come questi, non devono dimenticare, semmai coltivare con nuove tecniche. La riforma professionale, ad esempio, accanto all'arretramento culturale insito nel nuovo tirocinio (ridotto all'osso e delegato a soggetti potenzialmente fuorvianti), contiene in sé anche elementi innovativi – questi fortemente voluti dall'Unione Camere Penali – quali la specializzazione che, se ben disciplinata dai regolamenti ed adeguatamente indirizzata dal lavoro delle componenti associative ed istituzionali dell'avvocatura, può restituire serietà e competenza agli avvocati e, quindi, a tutti i cittadini. Sì, a tutti, perché la serietà e la competenza degli avvocati sono patrimonio dei cittadini, a garanzia e tutela del loro diritto di difesa.